ARPA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-722 del 25/11/2011
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara (ENDIF) per la realizzazione di una collaborazione integrata di ricerca nel campo della pianificazione regionale e della valutazione ambientale strategica dei piani.
Proposta	n. PDTD-2011-718 del 22/11/2011
Struttura adottante	Direzione Tecnica
Dirigente adottante	Belladonna Vito
Struttura proponente	Ctr Energia e Valutazioni Ambientali Complesse
Dirigente proponente	Cagnoli Paolo
Responsabile del procedimento	Cagnoli Paolo

Questo giorno 25 (venticinque) novembre 2011 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Belladonna Vito, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara (ENDIF) per la realizzazione di una collaborazione integrata di ricerca nel campo della pianificazione regionale e della valutazione ambientale strategica dei piani.

VISTI:

- la Legge n. 44 del 19 aprile 1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5 di tale legge, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpa, la realizzazione di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, il supporto per l'elaborazione di piani di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale, la realizzazione di specifiche campagne di controllo dei fattori ambientali;
- l'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";
- la DDG n. 73 del 10/11/2010 recante "Approvazione schema di Protocollo d'intesa con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna per la collaborazione su tematiche ambientali di comune interesse"
- la lettera prot. n. 5792 dell'11/03/2010 con la quale viene rinnovata la collaborazione con l'Università di Ferrara;

RICHIAMATE:

- la DDG n. 80/2010 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale per l'esercizio 2011";
- la DDG n. 81/2010 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2011";

RICHIAMATO INOLTRE:

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta n. 452 del 04/04/2011 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad Arpa la realizzazione di attività di supporto per la predisposizione del Piano attuativo triennale 2011-2013 del Pieno Energetico Regionale (P.E.R.);
- che per l'attuazione delle attività di cui sopra è necessaria l'attivazione di un programma di ricerca volto a sviluppare metodologie e strumenti di supporto alle decisioni basato su tecniche di Intelligenza Artificiale e ottimizzazione;

PREMESSO INOLTRE:

- che il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara (ENDIF) hanno, fra i propri compiti istituzionali, la realizzazione di attività di studio e ricerca nel settore dei sistemi di supporto alle decisioni basato su tecniche di Intelligenza artificiale ed ottimizzazione valutazione strategica;
- che tra il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara (ENDIF) ed Arpa Emilia-Romagna, sono intercorse nel recente passato numerose collaborazioni tecnico-scientifiche;

CONSIDERATO:

- che, per la realizzazione delle suddette attività, è necessario il supporto e l'assistenza tecnico-scientifica del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara (ENDIF), poiché possiedono le caratteristiche di conoscenza necessarie, in quanto dotati di esperti, banche dati e programmi appropriati;

RILEVATO:

- che, pertanto, Arpa ha concordato con il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara (ENDIF) uno schema di convenzione,

allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra gli Enti;

- che la convenzione di cui sopra ha durata di due mesi a decorrere dalla data della stipula come previsto all'art. 12 della convenzione stessa;
- che Arpa corrisponderà al Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara (ENDIF), per la realizzazione delle attività descritte nell'allegato tecnico della convenzione, un contributo di Euro 5.000,00 per ciascun Dipartimento (fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72), erogato secondo le modalità descritte all'art. 3 della convenzione stessa per complessive Euro 10.000,00;

RITENUTO:

- opportuno approvare lo schema di convenzione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara (ENDIF) per lo svolgimento delle attività descritte nello schema di convenzione Allegato sub A);

SU PROPOSTA;

- dell'Ing. Paolo Cagnoli Responsabile CTR Energia e Valutazioni ambientali complesse della Direzione Tecnica, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi del Regolamento in materia di Decentramento approvato con D.D.G. n. 65/2010;

DATO ATTO:

- che i ricavi del progetto coprono interamente i costi esterni necessari alla realizzazione del progetto stesso;
- che responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 è lo stesso Ing. Paolo Cagnoli;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65/2010;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, uno schema di convenzione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara (ENDIF) per lo svolgimento di attività di supporto per la predisposizione del Piano attuativo triennale 2011-2013 del P.E.R.;
2. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto 1.ha durata di due mesi a decorrere dalla data della stipula come previsto all'art. 12 della convenzione stessa;
3. di dare atto che Arpa corrisponderà al Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara (ENDIF), per la realizzazione delle attività di cui al punto 1., un contributo onnicomprensivo di Euro 5.000,00 per ciascun Dipartimento (fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72), secondo le modalità previste all'art. 3 della convenzione;
4. di dare atto che il costo di Euro 10.000,00, avente natura di Servizi da convenzioni con Enti vari, relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2011 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto PER11-DTEVA.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Vito Belladonna)

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

Dipartimento di ELETTRONICA, INFORMATICA E SISTEMISTICA dell'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, nel seguito denominato Dipartimento, con sede in Bologna, cod. fisc. n. 80007010376, nella persona del Prof. Giovanni Emanuele Corazza, nato a Trieste il 13.03.1964, in qualità di Direttore del Dipartimento, debitamente autorizzato alla sottoscrizione con delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2011

E

Dipartimento di INGEGNERIA dell'Università degli Studi di Ferrara, nel seguito denominato ENDIF, con sede in con sede in Ferrara, Via Saragat 1, COD. FISC. 80007370382, P.IVA 00434690384, nella persona del Prof. Giorgio Vannini in qualità di Direttore del Dipartimento di Ingegneria, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

E

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, nel seguito denominata ARPA, con sede in Bologna, via Po 5, cod. fisc. e P. IVA 04290860370, nella persona del Ing. Vito Belladonna, Direttore tecnico di Arpa di Bologna, nato a Cosenza il 02/07/1960 domiciliato per la carica presso la sede di ARPA, Largo Caduti del Lavoro 6, Bologna

nel seguito denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

DIREZIONE TECNICA ARPA EMILIA ROMAGNA

PREMESSO CHE:

- il DEIS ed ENDIF sono interessati a svolgere una collaborazione di ricerca nel settore dei sistemi di supporto alle decisioni per la pianificazione regionale e la valutazione ambientale strategica con ARPA, con la quale sussistono da tempo consolidati rapporti di collaborazione in diversi settori scientifici;
- tra ENDIF e DEIS sussistono da tempo consolidati rapporti di collaborazione in diversi settori scientifici e una convenzione in atto;
- con il n. Prot. 55897 del 1° dicembre 2010 è stato approvato il rinnovo per una durata di tre anni del Protocollo d'Intesa tra Università di Bologna ed ARPA avente per oggetto lo

svolgimento di attività di didattica e ricerca in collaborazione, che detta altresì le condizioni generali per l'attivazione di convenzioni specifiche da gestire a livello di Dipartimento;

- tutte le Parti ritengono opportuno dare sviluppo alle attività di studio e ricerca in collaborazione, nell'ambito delle condizioni generali definite dal Protocollo di Intesa, stipulando pertanto ai sensi del suo art.5 una specifica Convenzione Attuativa

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

Viene attivata presso i dipartimenti di Elettronica, Informatica e Sistemistica dell'Università di Bologna e di Ingegneria dell'Università di Ferrara e ARPA Emilia Romagna una collaborazione integrata di ricerca nel campo della pianificazione regionale e della valutazione ambientale strategica dei piani nell'ambito della quale sarà attivato e sviluppato un programma di ricerca volto a sviluppare metodologie e strumenti di supporto alle decisioni basato su tecniche di Intelligenza Artificiale e ottimizzazione. Tale collaborazione si deve applicare al supporto tecnico che ARPA deve fornire alla Regione Emilia-Romagna per la valutazione ambientale del Piano attuativo energetico regionale 2011-2013.

La collaborazione è articolata in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nel documento allegato alla presente Convenzione. I responsabili scientifici definiti nel successivo articolo 2 potranno concordare per iscritto, con efficacia vincolante per le Parti, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito della ricerca, o che siano suggeriti dai risultati nel frattempo conseguiti.

Art.2 RESPONSABILI SCIENTIFICI

Il DEIS designa responsabile scientifico per l'esecuzione della Convenzione il Prof. Michela Milano, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale del Dipartimento (dipendenti, assegnisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, secondo quanto specificato nel successivo articolo.

ENDIF designa responsabile scientifico per l'esecuzione della Convenzione il Dott. Ing. Marco Gavanelli, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale del Dipartimento

(dipendenti, assegnisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, secondo quanto specificato nel successivo articolo.

ARPA designa quale proprio responsabile scientifico il Dott. Paolo Cagnoli

L'eventuale sostituzione dei responsabili scientifici dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra parte.

ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti si impegnano all'esecuzione delle attività previste per la realizzazione della ricerca, dandosi reciprocamente la massima assistenza per la sua esecuzione, secondo quanto previsto dall'allegato A al presente documento.

Gli oneri relativi al perseguimento della presente Convenzione saranno ripartiti come segue tra le due Parti.

Il DEIS si obbliga:a mettere a disposizione delle attività di ricerca una unità di personale con competenze specifiche nel settore dell'Intelligenza Artificiale dell'ottimizzazione e dei sistemi di supporto alle decisioni, secondo quanto indicato nell'allegato A al presente documento

ENDIF si obbliga: a mettere a disposizione delle attività di ricerca una unità di personale con competenze specifiche nel settore dell'Intelligenza Artificiale dell'ottimizzazione e dei sistemi di supporto alle decisioni, secondo quanto indicato nell'allegato A al presente documento

ARPA si obbliga:

a) a rendere disponibili per le attività di ricerca i dati relativi alle matrici coassiali per la valutazione ambientale strategica, alla valutazione sui costi delle opere e sulla produttività energetica delle fonti alternative;
b) per la realizzazione della presente Convenzione Attuativa, ARPA si impegna a corrispondere al DEIS l'importo di euro 5000 (cinquemila/00) e a ENDIF l'importo di euro 5000 (cinquemila/00) entro 30 gg. dal ricevimento del contributo regionale corrisposto per il supporto tecnico sulla valutazione ambientale del Piano attuativo energetico regionale 2011-2013, sulla base di regolari note di debito e secondo le seguenti modalità:
    - euro 5000 (cinquemila/00) al DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMATICA E SISTEMISTICA (RIF. Bilancio 075) presso UNICREDIT BANCA – Agenzia 36 con sede in Piazza di Porta San Mamolo, 6 - 40136 Bologna - IBAN : IT09 Y 02008 02452 000002858977.

- euro 5000 (cinquemila/00) a ENDIF (CC intestato a Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ferrara presso Unicredit Banca S.p.A. filiale di Via Spadari 25 – Ferrara IBAN IT 55 M 02008 13030 000002984008);

c) le parti si impegnano al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (l. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni).

ART. 4 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività di ricerca saranno svolte prevalentemente presso il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica dell'Università di Bologna e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara

Allo scopo di favorire l'attuazione delle attività, le Parti concedono ai responsabili scientifici ed al personale coinvolto nelle attività, l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture di ricerca.

La vigilanza sulle strutture laboratoristiche e sulla loro idoneità rimane in carico alla Parte ospitante.

ART. 5 PERSONALE

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Ciascuna delle Parti provvederà altresì alla sorveglianza medica del proprio personale che verrà chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle attività secondo la presente Convenzione.

Resta inteso che il responsabile scientifico di ciascuna Parte comunicherà all'altra i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa.

Il personale di ciascuna Parte che si recherà presso le sedi e laboratori dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente Convenzione, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza. A tal fine le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività oggetto del presente Contratto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle

misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

ART. 6 PROPRIETA' DEI RISULTATI

Ciascuna delle Parti resta unica titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- alle proprie conoscenze pregresse individualmente e autonomamente sviluppate da ciascuna antecedentemente alla stipula della presente Convenzione;
- alle proprie conoscenze "parallele", sviluppate durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti ai medesimi campi scientifici.

Le conoscenze congiuntamente acquisite ed i risultati scientifici scaturiti nel corso di attività di ricerca in collaborazione nell'ambito della presente Convenzione costituiranno patrimonio comune delle Parti. Le modalità della protezione dei risultati condivisi, di ripartizione dei costi di brevettazione, dello sfruttamento commerciale, nonché la ripartizione degli eventuali ricavi saranno regolamentate in specifici successivi accordi, sulla base dell'impegno qualitativo e quantitativo in risorse umane, finanziare ed intellettuali assunto da ciascuna Parte nelle attività di ricerca collaborativa.

ART. 7 PUBBLICAZIONI

Ciascuna Parte si riserva il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati e/o l'oggetto delle ricerche previste nella presente Convenzione, previa comunicazione alle altre Parti del testo della pubblicazione e/o presentazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a terzi. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del testo, ciascuna delle altre Parti potrà comunicare se vi sono eventuali informazioni riservate e/o strategiche che devono essere eliminate, oppure richiedere che la pubblicazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, per consentire la tutela di eventuali innovazioni brevettabili. Resta inteso che, in mancanza di qualsiasi comunicazione dalle altre Parti nei termini indicati, la prima potrà procedere alla pubblicazione e/o presentazione dei risultati.

Nelle eventuali divulgazioni, le Parti si impegnano a dichiarare che i risultati sono stati realizzati nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 8 USO DEI SEGNI DISTINTIVI

L'eventuale utilizzazione della denominazione e/o dei segni distintivi di ciascuna delle altre Parti non è consentita senza previa specifica autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda i segni distintivi del Dipartimento e/o dell'Università cui afferisce, i quali sono di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per DEIS e dell'Università di Ferrara per ENDIF, l'uso è consentito solo previa autorizzazione dei competenti Organi.

Art. 9 FORZA MAGGIORE

Ciascuna Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, qualora ciò sia stato causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi e più in generale, da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che subisce l'evento. Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte colpita dall'evento dovrà prontamente informare per iscritto le altre Parti e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.

ART. 10 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna delle Parti è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale delle altre Parti durante la permanenza nei propri locali. Ciascuna delle Parti esonera comunque e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa e/o obbligazione o azione di responsabilità, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, durante l'esecuzione delle attività inerenti alla presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti sarà esclusivamente responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 11 CONFIDENZIALITA'

Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato ricevute dalle altre Parti e relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie nella propria disponibilità, in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha

fornite, e si impegnano a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma;
- conservare le Informazioni con la massima riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività della ricerca. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione della ricerca e a restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite.

Resta inteso che le "Informazioni" non comprendono quelle che:

- erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio, o diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra, per causa non imputabile alla Parte che le ha ricevute;
- erano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come dimostrabile da documenti precedenti rispetto al tempo della comunicazione, o sono state alle stessa fornite da terzi senza vincolo di segretezza;
- sono ottenute dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente o, comunque, senza uso o riferimento alle informazioni fornite dalla Parte che le ha comunicate, come dimostrabile con documenti o altre prove in possesso della Parte ricevente;
- le Parti siano obbligate a fornire per previsione di legge o atto dell'Autorità Giudiziaria. In tal caso, la Parte che ha ricevuto le Informazioni deve tempestivamente avvisare per iscritto l'altra Parte prima della trasmissione, ponendo in essere tutte le azioni e le cautele opportune per proteggere le Informazioni da una indebita divulgazione.

L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine della Convenzione per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

ART. 12 DURATA

La durata della presente Convenzione è concordata tra le Parti in mesi 2 a decorrere dalla data della sua stipula e potrà essere rinnovata, nel caso di rinnovo della Convenzione Quadro di

riferimento, nei limiti della durata del rinnovo di quest'ultima, d'intesa tra le Parti. L'accordo di rinnovo potrà altresì prevedere eventuali revisioni e/o modifiche delle condizioni previste dalla presente Convenzione, nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione Quadro.

Le Parti potranno in ogni caso recedere dalla presente Convenzione mediante disdetta da comunicarsi in forma scritta con raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni prima della scadenza.

L'eventuale risoluzione o cessazione per qualsiasi causa, prima della scadenza, della Convenzione Quadro di riferimento non avrà in ogni caso alcun effetto sulla presente Convenzione.

ART. 13 COMUNICAZIONI

Ai fini della presente Convenzione, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi per iscritto, le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate per iscritto alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili sotto elencati:

Se diretta al DEIS:

Michela Milano – DEIS Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica, V.le Risorgimento 2, 40136 Bologna

Per aspetti amministrativi-contabili: Alessandra Villa - DEIS Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica, V.le Risorgimento 2, 40136 Bologna

Se diretta ad ENDIF:

Marco Gavanelli – ENDIF Dipartimento di Ingegneria, Via Saragat 1, 44122 Ferrara.

Se diretta ad ARPA:

Paolo Cagnoli, ARPA, Largo Caduti del Lavoro 6, Bologna.

ART. 14 DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

L'Università di Bologna e l'Università di Ferrara potranno utilizzare il titolo della ricerca della

presente Convenzione allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, che potrà essere pubblicato con o senza riferimento ad ARPA, nel sito web dell'Ateneo medesimo. L'Università potrà altresì trattare i dati di ARPA, anche con modalità telematiche, ai fini delle valutazioni inerenti alle attività di ricerca dell'Ateneo.

Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.

ART 15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il Foro esclusivo competente è quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ART. 16 REGISTRAZIONE E SPESE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, _____

Per il DEIS

Il Direttore Prof. Giovanni Emanuele Corazza _____

Per il Dipartimento ENDIF

Il Direttore, Prof. Giorgio Vannini _____

Per ARPA

Il Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna _____

Allegato n._____

ALLEGATO A

Nell'ambito della presente convenzione, si svilupperà una metodologia di ottimizzazione e valutazione delle politiche energetiche regionali. In particolare si fornirà una valutazione software per automatizzare l'utilizzo delle matrici coassiali, fornite da ARPA Emilia-Romagna per la valutazione ambientale strategica del piano.

Ruolo delle Unità di ricerca del DEIS e di ENDIF sarà di progettare, sviluppare ed applicare tale software, basato su Programmazione Logica a Vincoli

Per questa ricerca si dovranno convertire le matrici coassiali, fornite da Arpa in formato Excel, al formato dei programmi logici a vincoli, trasformando i valori qualitativi presenti nelle matrici in valori quantitativi, con coefficienti proposti da ARPA.

Il software dovrà prendere in ingresso tali matrici ed i valori delle magnitudo delle azioni previste nel piano energetico regionale.

Il software fornirà dei valori numerici che rappresentino l'entità delle pressioni e dei ricettori ambientali calcolati come combinazione lineare dei valori delle magnitudo, tramite i coefficienti numerici delle matrici coassiali.

N. Proposta: PDTD-2011-718 del 22/11/2011

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara (ENDIF) per la realizzazione di una collaborazione integrata di ricerca nel campo della pianificazione regionale e della valutazione ambientale strategica dei piani.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 23/11/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico